



Decreto legge “Sicurezza” Nota Ministero dell’Interno

FAI INFORMA 093/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con la [risposta ad interpello n. 6/2026](#), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguarda il trasporto di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del [Testo Unico ambientale](#), l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 10% (prevista al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al [T.U IVA](#)) è possibile anche quando, successivamente al trasporto, il rifiuto venga destinato al recupero (causali R del FIR) o smaltimento in discarica (causale D1).

Il dubbio era sorto in quanto la norma sopra citata del T.U IVA era stata modificata dalla [legge di Bilancio 2025](#) (art.1, comma 49), escludendo dall’applicazione dell’aliquota agevolata il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, allo scopo di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con i principi dell’economia circolare.

Sul punto, l’AdE ha interpellato per competenza il MASE, il quale ha affermato che per la normativa speciale del [Testo Unico Ambientale](#) (in particolare, l’art. 183, comma 1, lett.n), l’attività di trasporto del rifiuto costituisce un’operazione di gestione autonoma e distinta dalle altre.

Pertanto, *“e’ sulla base di tale definizione che va inquadrato l’ambito di applicazione della disposizione che prevede l’IVA agevolata: tra le prestazioni di gestione è ricompresa l’attività di trasporto, operazione che, come sopra evidenziato, differisce rispetto sia alla fase antecedente relativa alla raccolta sia rispetto alle successive fasi di recupero o smaltimento.”*

Pertanto, ai fini dell’IVA agevolata, è del tutto irrilevante che il rifiuto trasportato venga poi consegnato ad un impianto di discarica, tenuto conto che detta agevolazione è applicabile al trasporto di rifiuti urbani e speciali (di cui all’art.184, commi 2 e 3, lett. g) del T.U ambientale) in quanto tale.

Di conseguenza – conclude il MASE – *“l’esclusione dall’IVA agevolata interessa solamente le operazioni di conferimento dei rifiuti (da intendersi come consegna degli stessi) agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento senza recupero efficiente di energia e non anche l’autonoma operazione di trasporto”*.